

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA

CAMPANIA/Sezione di NAPOLI

ATTO DI RIASSUNZIONE

Nell'interesse di:

GIUSEPPINA GRIECO, C.F. GRCGPP84S67L259F, nata a Torre del Greco (NA) il
 27/11/1984 e residente in Torre del Greco (NA) alla via Lamaria n. 39,
 rappresentata e difesa, giusta procura speciale estesa su atto separato
 telematicamente prodotto, dall'Avv.to Sergio Mascolo, del Foro di Torre
 Annunziata (C.F. MSCSRG64E02L845X) ed elettivamente domiciliata presso il
 suo studio in Agerola (NA) al Viale della Vittoria n° 8.

[Per tutte le future comunicazioni e notifiche di cancelleria si indicano
 l'indirizzo PEC sergio.mascolo@ordineavvocatita.it ed il numero di Fax
 0818791985]

Ricorrente in riassunzione

Contro:

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t., e l'Ufficio
 Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Direttore Generale p.t.,
 entrambi rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
 di Napoli, presso i cui uffici sono domiciliati in Napoli, Via Armando Diaz n.
 11 (PEC: ads.na@mailcert.avvocaturastato.it)

E nei confronti di:

Chiara Affabile, [REDACTED]
 partecipante alla procedura concorsuale e, come tale, con la qualifica formale
 di *controinteressata*.

Nonché e, per quanto di ragione, contro:

L'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui uffici sono domiciliati in Bologna, via Guido Reni n. 4 (PEC: ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it)

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE

dei seguenti atti:

1. Il Decreto del Direttore Generale dell'U.S.R. per l'Emilia-Romagna prot. n. 707 dell'11/07/2025, notificato mediante pubblicazione sul sito istituzionale in pari data, con cui è stata approvata e pubblicata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di I grado (D.M. 205/2023), per la Classe di Concorso A001 - Arte e immagine, relativa alla Regione Campania, nella parte in cui colloca la ricorrente in posizione deteriore a causa dell'errata valutazione dei titoli;
2. La scheda di valutazione dei titoli della ricorrente, denominata "*RIEPILOGO*", elaborata in data 24/06/2025, nella parte in cui omette di attribuire qualsivoglia punteggio per il titolo di "*Specializzazione per il sostegno*";
3. Ove occorra, il verbale della Sottocommissione 7 della C.d.C. A001 nella parte relativa alla valutazione dei titoli della ricorrente;
4. Ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, lesivo degli interessi della ricorrente.

§§§

Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato l'odierna esponente, Dott.ssa Giuseppina Grieco, partecipante alla procedura concorsuale per titoli ed esami indetta con D.M. n. 205/2023 per la classe di concorso A001 - Arte e immagine, per la Regione Campania, impugnava e contestava la graduatoria di

merito definitiva, pubblicata con Decreto del Direttore Generale dell'U.S.R. per l'Emilia-Romagna prot. n. 707 dell'11/07/2025, nella parte in cui la collocava in una posizione peggiore rispetto a quella alla stessa spettante, a causa di una errata dei titoli prodotti e, segnatamente, della mancata valutazione del possesso del titolo di "*Specializzazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (scuola secondaria di I grado)*", dalla stesso conseguito in data 16/06/2023.

Il ricorso veniva proposto innanzi al TAR per l'Emilia Romagna, sezione di Bologna, in applicazione del criterio principale di riparto della competenza per territorio, fondato sulla sede dell'autorità che ha emesso l'atto impugnato.

Tuttavia, il T.A.R. Emilia Romagna/sezione di Bologna, originariamente adito, con ordinanza resa il 4 settembre 2025, pubblicata il 5 settembre 2025 e comunicata in pari data, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, ritenendo che il predetto criterio debba essere "*sostituito da quello inerente agli effetti diretti dell'atto qualora detta efficacia si espliciti esclusivamente nel luogo compreso in una diversa circoscrizione TAR...*", in applicazione dell'art.

13 comma 1 C.P.A., indicando, per l'effetto, quale Giudice competente l'intestato T.A.R. per la Campania/Napoli.

È pertanto interesse dell'odierna parte istante riassumere il giudizio, riproponendo i motivi di ricorso già articolati con il ricorso rubricato al n. RG 1113/025 del TAR per L'Emilia Romagna, Sezione di Bologna, che di seguito viene integralmente riprodotto nel suo letterale tenore:

"TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA

(SEDE DI BOLOGNA)

RICORSO

Per:

GIUSEPPINA GRIECO, C.F. GRCGPP84S67L259F, nata a Torre del Greco (NA) il
 27/11/1984 e residente in Torre del Greco (NA) alla via Lamaria n. 39, rappresentata
 e difesa, giusta procura speciale estesa su atto separato telematicamente prodotta,
 dall'Avv.to Sergio Mascolo, del Foro di Torre Annunziata, (C.F. MSCSRG64E02L845X),
 PEC sergio.mascolo@ordineavvocatita.it, Fax 0818791985) ed elettivamente domiciliata
 presso il suo studio in Agerola (NA) al viale della Vittoria n° 8.

Contro:

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, e l'Ufficio
 Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, in persona del Direttore Generale pro
 tempore, entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
 Stato di Bologna, presso i cui uffici sono domiciliati in Bologna, via Guido Reni n. 4
 (PEC: ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it)

E nei confronti di:

Chiara Affabile, (c.f. FFBCHR80M65B963P) PEC: chiara.affabile@archiworldpec.it
 partecipante alla procedura concorsuale e, come tale, con la qualifica formale di
 controinteressata.

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE CON DECRETO

MONOCRATICO PRESIDENZIALE INAUDITA ALTERA PARTE,

dei seguenti atti:

5. Il Decreto del Direttore Generale dell'U.S.R. per l'Emilia-Romagna prot. n. 707
dell'11/07/2025, notificato mediante pubblicazione sul sito istituzionale in pari data,
con cui è stata approvata e pubblicata la graduatoria di merito del concorso per titoli
ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di I
grado (D.M. 205/2023), per la Classe di Concorso A001 - Arte e immagine, relativa

alla Regione Campania, nella parte in cui colloca la ricorrente in posizione deteriore
 a causa dell'errata valutazione dei titoli;

6. La scheda di valutazione dei titoli della ricorrente, denominata "RIEPILOGO",
 elaborata in data 24/06/2025, nella parte in cui omette di attribuire qualsivoglia
 punteggio per il titolo di "Specializzazione per il sostegno";

7. Ove occorra, il verbale della Sottocommissione 7 della C.d.C. A001 nella parte
 relativa alla valutazione dei titoli della ricorrente;

8. Ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto,
 lesivo degli interessi della ricorrente.

FATTO

L'odierna ricorrente, Dott.ssa Giuseppina Grieco, ha partecipato alla procedura
 concorsuale per titoli ed esami indetta con D.M. n. 205/2023 per la classe di concorso
 A001 - Arte e immagine, per la Regione Campania.

In data 04/01/2024, la candidata inoltrava la propria istanza di partecipazione (Doc.
 1), dichiarando espressamente, nella sezione "POSTO DI SOSTEGNO", il possesso
 del titolo di "Specializzazione per il conseguimento della specializzazione per le
 attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (scuola secondaria di I grado)",
 conseguito in data 16/06/2023 (Doc. 2). L'Amministrazione era, dunque, pienamente a
 conoscenza del possesso del titolo.

Tuttavia, per un mero errore formale di compilazione, la candidata ometteva di
ridichiarare il medesimo titolo nell'apposita sezione "Altri Titoli Valutabili".

Pertanto, è opportuno fissare un punto dirimente nella corretta decifrazione di questa
 vertenza: la Dott.ssa Grieco nell'ambito della stessa ed unica domanda partecipativa
 ha, in effetti, dichiarato il possesso di siffatto titolo nella sezione d'esordio afferente
 alla elencazione dei titoli di accesso, le sarebbe stato, in effetti, contestato di non aver

ridichiarato il possesso del titolo nella successiva sezione dedicata alla valutazione dei titoli.

Si è realizzata, in tal modo, la sublimazione degli sterili formalismi per cui la commissione per un verso vede e recepisce il possesso del titolo afferente al sostegno in funzione della partecipazione; l'ammette a partecipare e quando valuta le nega quel titolo del quale ha dato implicito atto un momento prima ammettendola alla fase valutativa!

*Peraltro, successivamente, in data 20/05/2025, in occasione della prova orale, la Dott.ssa Grieco provvedeva alla consegna materiale dei titoli in originale, come provato dalla ricevuta rilasciata dalla Commissione stessa, **come inoppugnabilmente provato dalla ricevuta rilasciata dalla Commissione stessa, recante data, firme e timbro ufficiale della Direzione Regionale Emilia-Romagna** (Doc. 3).*

Con la pubblicazione della scheda di valutazione dei titoli (Doc. 4), la ricorrente apprendeva che la Commissione, incorrendo in un palese vizio di difetto di istruttoria e violando il proprio dovere di soccorso istruttorio, aveva totalmente omesso di valutare il predetto titolo di specializzazione, non attribuendole i 5 punti spettanti.

A seguito della pubblicazione della graduatoria di merito definitiva con Decreto prot. n. 707 dell'11/07/2025 (Doc. 5), che cristallizzava il grave errore, la Dott.ssa Grieco, con eccezionale e lodevole tempestività, provvedeva a inviare, tra il 14 e il 17 luglio 2025, plurime istanze di rettifica in autotutela a mezzo PEC a tutti gli organi competenti (Doc. 6, 7, 8, 9), evidenziando l'errore materiale e chiedendone la correzione.

A tali istanze, tuttavia, non seguiva alcun riscontro da parte dell'Amministrazione.

Il punteggio corretto della ricorrente, comprensivo dei 5 punti per il titolo di specializzazione, ammonterebbe a **210,25** punti totali, collocandola in posizione utile per l'immissione in ruolo.

L'illegittima omissione le sta, quindi, causando un danno gravissimo e irreparabile.

Avverso i suddetti atti, palesemente illegittimi, la Dott.ssa Grieco insorge con il presente gravame, affidato ai seguenti motivi in

DIRITTO

I. VIOLAZIONE DELL'ART. 6 DELLA LEGGE 241/1990. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, CORRETTEZZA, BUONA FEDE E DEL DOVERE DI SOCCORSO ISTRUTTORIO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

L'operato della Commissione è viziato dalla palese violazione del dovere di soccorso istruttorio, che costituisce il vizio genetico da cui discende l'illegittimità della valutazione. Tale principio, sancito dall'art. 6, co. 1, lett. b), della L. 241/1990, non è una mera facoltà, ma un preciso dovere che impone all'Amministrazione di farsi parte attiva per sanare le irregolarità formali e le mere imprecisioni contenute nelle istanze dei privati.

La giurisprudenza amministrativa è costante nell'affermare che tale dovere si impone con ancora maggior forza quando, come nel caso di specie, l'errore è materiale, palese e facilmente riconoscibile ictu oculi, e l'informazione corretta è già integralmente in possesso dell'ente.

Nel caso in esame, tutte le condizioni per l'applicazione del soccorso istruttorio erano pienamente soddisfatte.

*L'errore della candidata era **meramente formale**, consistendo nella mancata duplicazione di un'informazione in un'altra sezione della medesima domanda, e non in una carenza sostanziale del titolo.*

*Tale errore era **facilmente riconoscibile**, poiché una lettura integrale e non parcellizzata dell'istanza di partecipazione avrebbe immediatamente rivelato la presenza del titolo di specializzazione, dichiarato in modo inequivocabile nella sezione "POSTO DI SOSTEGNO".*

*L'Amministrazione, inoltre, era **già in possesso di tutta la documentazione necessaria**, sia in forma dichiarativa (nella domanda) sia in forma materiale, avendo preso in carico il titolo originale in sede di prova orale, come provato dall'atto pubblico costituito dalla ricevuta di consegna.*

La medesima Commissione, non esaminando l'istanza nella sua interezza e non attivandosi per sanare un palese errore di compilazione, ha compiuto un'istruttoria difettosa e ha violato i canoni di correttezza e buona fede che devono presiedere all'azione amministrativa, privilegiando un formalismo eccessivo che tradisce la finalità stessa della procedura concorsuale, ovvero la selezione dei candidati in base al merito effettivo.

II. VIOLAZIONE DI LEGGE PER MANCATA APPLICAZIONE DEL D.P.R. N. 487 DEL 1994, DEL D.P.R. N. 272 DEL 2004 E N. 70 DEL 2013 E DELLA DIRETTIVA N.3 DEL 24 APRILE 2018 - LINEE GUIDA SULLE PROCEDURE CONCORSUALI - PUBBLICATA IN GAZZETTA UFFICIALE - SERIE GENERALE N. 134 DEL 12 GIUGNO 2018 ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

La condotta dell'Amministrazione è altresì viziata da un palese eccesso di potere per manifesta illogicità e irragionevolezza, figure sintomatiche che emergono dalla contraddittorietà intrinseca dell'azione amministrativa.

Non è razionalmente comprensibile, infatti, come un titolo, di cui l'Amministrazione era a piena e formale conoscenza, possa essere stato considerato esistente e valido ai fini della verifica dei requisiti di accesso per una classe di concorso (ADMM) e, al contempo, completamente ignorato e ritenuto inesistente ai fini dell'attribuzione del punteggio per un'altra classe di concorso (A001), il tutto all'interno della medesima istanza di partecipazione. Tale comportamento viola i canoni elementari di coerenza e non contraddizione, rendendo l'operato della Commissione palesemente arbitrario.

Tale illogicità è la diretta conseguenza di un **difetto di istruttoria**, in quanto la Commissione ha omissso di esaminare in modo completo e corretto l'intera domanda prodotta dalla candidata, limitandosi a una lettura parziale e formalistica delle singole sezioni. Un'istruttoria corretta imponeva di considerare il documento nella sua unitarietà, rilevando la presenza del titolo a prescindere dalla sua collocazione formale.

Aderendo a un formalismo esasperato, l'Amministrazione ha inoltre creato un'ingiustificata **disparità di trattamento**, equiparando la posizione della ricorrente, che possiede sostanzialmente il titolo e lo ha dichiarato, a quella di un candidato che ne è privo, in violazione del principio di equità e della finalità meritocratica della procedura concorsuale.

III. VIOLAZIONE DI LEGGE PER ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL **D.M. 205/2023** E DEL PUNTO B.4.9 DELL'ALLEGATO B. - ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI.

L'illegittimità dell'operato della Commissione non si esaurisce nei vizi procedurali, ma si traduce in una diretta e sostanziale violazione della lex specialis del concorso.

L'Allegato B al D.M. 205/2023 costituisce una norma di azione vincolante per la Commissione, la quale non gode di alcuna discrezionalità nell'attribuire i punteggi ivi tabellati.

Il punto B.4.9, in particolare, stabilisce in modo imperativo l'attribuzione di 5 punti per il "Titolo di specializzazione sul sostegno".

Nel caso di specie, tale norma è stata palesemente disapplicata, poiché il punteggio non è stato attribuito.

L'Amministrazione non potrebbe mai addurre a giustificazione l'errore formale di compilazione della domanda da parte della candidata.

Il dovere di soccorso istruttorio, analizzato nel primo motivo, è lo strumento che l'ordinamento predispone proprio per evitare che un vizio formale sanabile possa condurre a un risultato sostanzialmente illegittimo.

Ignorando tale dovere, la Commissione ha fatto prevalere un formalismo eccessivo sulla sostanza del diritto, in palese contrasto con i principi di ragionevolezza e di giustizia sostanziale che devono informare l'azione amministrativa, specialmente in ambito concorsuale.

La giurisprudenza è costante nell'affermare che la finalità delle procedure selettive è quella di individuare i candidati più meritevoli sulla base di un'effettiva valutazione dei loro titoli, e non di escluderli a causa di imprecisioni formali facilmente emendabili.

Pertanto, la mancata attribuzione dei 5 punti, essendo la conseguenza diretta della violazione del dovere di correggere un'istruttoria palesemente incompleta, costituisce

una violazione autonoma e manifesta della lex specialis, che vizia irrimediabilmente

la valutazione dei titoli e la conseguente graduatoria di merito.

ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA PRESIDENZIALE AI SENSI DELL'ART.

56 C.P.A.

Stante l'eccezionale gravità e urgenza, si chiede all'Ill.mo Presidente di questo

Tribunale di voler disporre, con decreto monocratico inaudita altera parte, la

sospensione dell'efficacia degli atti impugnati, sussistendone pienamente i

presupposti di legge.

Sul fumus boni iuris:

La fondatezza del ricorso appare di solare evidenza.

I motivi dedotti si basano su prove documentali inoppugnabili (domanda, ricevuta di

consegna, scheda di valutazione) che dimostrano un errore materiale, oggettivo e non

discrezionale dell'Amministrazione.

La violazione della lex specialis è diretta e manifesta, rendendo l'accoglimento del

ricorso nel merito altamente probabile.

Sul periculum in mora:

Il pregiudizio che la ricorrente subirebbe nelle more del giudizio non è solo grave, ma

integra pienamente il requisito dell'estrema gravità e urgenza richiesto dall'art. 56

c.p.a., tale da non consentire di attendere neppure i tempi, pur brevi, della camera di

consiglio.

Il danno è infatti imminente e irreparabile.

Come si evince da numerosi avvisi pubblicati sui siti istituzionali del Ministero e degli

Uffici Scolastici Regionali, le operazioni di immissione in ruolo per l'anno scolastico

2025/2026 si svolgono e si concludono proprio nei mesi di luglio e agosto 2025.

In particolare, un avviso del Ministero del 7 luglio 2025 (Doc. 11) richiama l'obbligo per i docenti destinatari di nomina di accettare la sede assegnata entro cinque giorni, e comunque non oltre il 1° settembre.

La mancata adozione di una misura cautelare immediata comporterebbe la definitiva assegnazione dei posti disponibili a candidati con punteggio inferiore a quello spettante alla ricorrente.

Se la Dott.ssa Grieco non venisse inserita, anche solo "con riserva", nella posizione che le spetta prima che vengano assegnate le sedi, perderebbe irrimediabilmente la possibilità di ottenere un contratto a tempo indeterminato per l'anno scolastico in corso.

Tale pregiudizio è gravissimo e irreparabile, poiché una successiva sentenza di merito favorevole, che giungerebbe a procedure ormai concluse, non potrebbe più restituirle quel bene della vita (il posto di lavoro per l'a.s. 2025/26), se non attraverso un risarcimento per equivalente, che costituisce una forma di tutela del tutto insoddisfacente.

L'unica misura idonea a garantire una tutela effettiva è l'immediato inserimento "con riserva" della ricorrente nella graduatoria con il punteggio corretto, al fine di consentirle la partecipazione alla procedura di assegnazione delle sedi.

Per tutto quanto sopra esposto, la Dott.ssa Giuseppina Grieco, come in epigrafe rappresentata e difesa,

CHIEDE

che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia:

In via cautelare e immediata:

ai sensi dell'art. 56 c.p.a., accogliere la presente istanza e, per l'effetto, sospendere l'efficacia degli atti impugnati, ordinando all'Amministrazione resistente di provvedere all'inserimento con riserva della ricorrente nella graduatoria di merito della C.d.C. A001 per la Regione Campania con il punteggio corretto di 210,25 punti, e di consentirle la partecipazione alle conseguenti procedure di assegnazione della sede.

Nel merito:

accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'attribuzione di punti 5 per il titolo di specializzazione sul sostegno di cui al punto B.4.9 dell'Allegato B al D.M. 205/2023, e conseguentemente ordinare all'Amministrazione resistente di provvedere alla rettifica del punteggio della ricorrente e alla definitiva riformulazione della graduatoria di merito, collocandola nella posizione spettante, ovvero in quarta posizione in graduatoria.

Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio.

Si dichiara ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che il contributo unificato è di euro 325,00 ex art. 21 D.L. 223/2006, convertito in legge 248/2006.

Elenco Documenti Allegati:

- a) Copia della domanda di partecipazione al concorso del 04/01/2024.*
- b) Copia della dichiarazione sostitutiva di certificazione del titolo di specializzazione.*
- c) Copia della ricevuta di consegna titoli del 20/05/2025.*
- d) Copia della scheda di valutazione dei titoli ("RIEPILOGO") del 24/06/2025.*
- e) Copia del Decreto U.S.R. Emilia-Romagna prot. n. 707 dell'11/07/2025.*
- f) Copia PEC di autotutela del 14/07/2025.*
- g) Copia PEC di autotutela del 15/07/2025 (ore 12:08).*

h) *Copia PEC di autotutela del 15/07/2025 (ore 16:48).*

i) *Copia PEC di autotutela del 17/07/2025.*

j) *Copia della domanda di accesso sugli altri concorrenti.*

k) *Procura speciale.*

l) *Avviso del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 0154209 del 07/07/2025.*

Agerola, lunedì 4 agosto 2025

Avv.to Sergio Mascolo”

Tutto ciò premesso e ritenuto, con il presente atto, la Prof.ssa Grieco
Giuseppina, come in epigrafe difesa, rappresentata e domiciliata, intende
riassumere, come in effetti

RIASSUME

innanzi all’Intestato TAR Campania/Napoli il giudizio amministrativo già
promosso innanzi al TAR Emilia Romagna/Bologna ed ivi rubricato al n.
1113/2025, per l’annullamento degli atti impugnati, in epigrafe indicati, per le
ragioni ed i motivi sopra integralmente riproposti, chiedendo che l'Ecc.mo
Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania/Napoli adito, respinta
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Voglia:

In via cautelare:

accogliere la presente istanza di sospensione proposta e, per l'effetto,
sospendere l'efficacia degli atti impugnati, ordinando all'Amministrazione
resistente di provvedere all'inserimento con riserva della ricorrente nella
graduatoria di merito della C.d.C. A001 per la Regione Campania con il
punteggio corretto di 210,25 punti, consentendole la partecipazione alle
conseguenti procedure di assegnazione della sede.

Nel merito:

Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati.

Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'attribuzione di punti 5 per il titolo di specializzazione sul sostegno di cui al punto B.4.9 dell'Allegato B al D.M. 205/2023, e conseguentemente, Ordinare all'Amministrazione resistente di provvedere alla rettifica del punteggio della ricorrente e alla definitiva riformulazione della graduatoria di merito, collocandola nella posizione spettante, ovvero in quarta posizione in graduatoria.

Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio.

Si versa contributo unificato per euro 325,00

Agerola, lunedì 8 settembre 2025

Avv.to Sergio Mascolo